

Osservazioni di ISPRA al Disegno di Legge n.2582, approvato dalla Camera dei deputati il 25/10/2016 contenente:

“Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica”

Pur apprezzando le migliorie apportate nel tempo al Disegno di Legge proposto, Ispra, sulla base di un'esperienza ventennale in materia di marchio Ecolabel, non può non continuare a sottolineare alcune considerazioni di carattere generale:

-- il futuro marchio di qualità ecologica italiano applicato a tutti i sottogruppi della cosmetica previsti dal Regolamento 1223/2009 rischia di diventare uno strumento molto complesso da gestire; la creazione dei criteri “ad hoc” per tutte le sottocategorie richiederà sicuramente molto più dei 6 mesi previsti dall' articolo 3. A titolo di esempio, si consideri che per la definizione dei criteri Ecolabel UE per i soli prodotti cosmetici da risciacquo (Decisione 2014/893/UE) sono stati necessari circa 2,5 anni;

-- questo nuovo strumento si sovrapporrà all'Ecolabel UE per quanto riguarda i prodotti cosmetici da risciacquo proponendo dei criteri all'apparenza meno restrittivi dell'Ecolabel UE e questo potrebbe ingenerare confusione nel consumatore e nel richiedente, specialmente se si considera che l'organismo preposto per il rilascio delle due certificazioni sarebbe lo stesso. Peraltro, si fa presente come il suddetto organismo preposto per lo schema Ecolabel UE, di nomina triennale, determini problemi notevoli, tra due designazioni successive, nei confronti delle aziende italiane che, durante tale “vacatio” (spesso durata diversi mesi) si vedono impossibilitate a portare a compimento il proprio processo di certificazione. Tali aziende fanno invece continuo riferimento alla figura stabile del supporto tecnico di Ispra cui, purtroppo, finora, non è stato riconosciuto il ruolo di Organismo Competente (contrariamente a quanto avviene nel resto dei paesi europei);

-- tale nuovo marchio rischia di sovrapporsi al marchio MADE GREEN IN ITALY (contenuto nella L.221/2015 art.21 – collegato ambientale alla Legge Finanziaria 2016), sul cui Regolamento il MATTM sta già lavorando;

-- il Servizio Certificazioni Ambientali di ISPRA, Unità competente a supportare l'Organismo Italiano per il rilascio della certificazione Ecolabel UE, con l'attuale dotazione organica, rischierebbe una situazione estremamente critica con le molteplici attività aggiuntive che il nuovo disegno di Legge assegna all'Istituto, attività da svolgersi “con le sole risorse disponibili a legislazione vigente”. Peraltro, il testo non appare troppo chiaro nell'attribuzione di ruoli tra Ispra, ISS, esperti, Comitato, né risulta chiaro chi sarà il destinatario dei diritti d'istruttoria e diritti d'uso del nuovo marchio. Alcuni riferimenti circa le tempistiche di espletamento delle attività propedeutiche al rilascio del marchio andrebbero infine chiariti/modificati (si veda di seguito);

-- la struttura dei criteri, per come concepita, non appare troppo ambiziosa, si propone l'introduzione di un criterio su sostanze vietate (non solo da normativa vigente), un criterio su utilizzo olio di palma solo da fonti gestite in maniera sostenibile e l'introduzione di un criterio che valuti la “Performance” del prodotto cosmetico e di un criterio che incentivi l'utilizzo di materie prime italiane (a km zero).

Entrando nel merito dei singoli articoli del Disegno di Legge proposto:

Articolo 1 (Ambito di applicazione):

-- il campo di applicazione proposto risulta troppo ampio.

Articolo 2 (Marchio di qualità ecologica dei prodotti cosmetici):

comma1:

-- forse è più corretto scrivere “ridotto” impatto ambientale.

-- nell’articolo si cita anche la “base volontaria” della certificazione in maniera non sufficientemente chiara.

-- si fa riferimento al Comitato Ecolabel Ecoaudit le cui criticità attuali sono molto contestate dalle aziende italiane (si auspica che tali problematiche vengano risolte con la revisione del DM 413/95 citata all’articolo 10).

Articolo 3 (Parametri)

comma1:

-- si prefigura un lavoro molto complesso di sviluppo criteri per ogni singola categoria (i 6 mesi citati non saranno probabilmente sufficienti);

-- non appare chiaro il contributo richiesto ad ISPRA, cosa si intende per “sentita Ispra”? Ispra dovrà solamente dare un parere sui criteri e sugli strumenti che svilupperà il MATTM?

-- 60 giorni di tempo concessi ad Ispra per esprimersi in base alla proposta fatta potrebbero non essere sufficienti.

-- la Decisione 2014/893/UE fa riferimento ai soli prodotti cosmetici da risciacquo e non può quindi adattarsi ad ogni tipo di cosmetico.

-- tra i parametri da valutare riteniamo si debba inserire anche il “Test di Efficacia” del prodotto cosmetico.

-- il punto (g): “assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente” appare poco significativo in quanto non dà contributi che vadano oltre il cogente, come ci si dovrebbe invece attendere da un marchio volontario.

comma3 a):

Il rapporto tra packaging e peso del prodotto dovrebbe prevedere anche il contributo dell’imballaggio secondario e non solo del primario.

Articolo 4 comma1:

Il riferimento al prodotto non testato su animali, apparentemente superfluo in quanto già l’Europa vieta la sperimentazione per prodotti cosmetici finiti, potrebbe non essere sufficiente se non associato alla

richiesta di un'ulteriore certificazione "cruelty free" che escluda che anche tutte le sostanze/miscele costitutive utilizzate non siano state testate su animali.

Articolo 4 (Procedura per la concessione dell'uso del marchio)

comma2:

Si esprime qualche perplessità sul limite di 120 giorni "dalla data di ricezione della richiesta" per la richiesta di eventuali integrazioni o di accertamenti svolti da laboratori. Si ritiene, infatti, che i test da laboratori accreditati, ove richiesti, vadano forniti contestualmente alla domanda. Inoltre, in periodi di sovraccarico del Comitato (ricezione molteplici domande contemporaneamente), 120 gg potrebbero non essere sufficienti per prendere in carico le relative istruttorie. La formula prevista porterebbe ad una sorta di "silenzio-assenso". Si propone quindi di fissare 120 giorni dalla data di "presa in carico" della richiesta.

comma4:

La frase obbligatoria da riportare sull'imballaggio primario è troppo lunga (si pensi a prodotti da 40ml, ad esempio, sui quali non ci sarebbe spazio sufficiente)

Articolo 5: Supporto tecnico dell' ISPRA e dell' ISS

comma 1:

Non risulta ben chiara la suddivisione di ruoli tra ISPRA, ISS ed "esperti".

Non è chiaro se tali esperti saranno componenti del Comitato (a seguito della revisione del DM 413/95)

comma 2:

Non chiara la distinzione ruoli tra Ispra e ISS; il comma 2 sembra non completamente congruente con quanto precedentemente riportato nell' articolo 3 comma 1.

Articolo 7: Risorse finanziarie per la gestione del Comitato

Anche un chiarimento sul/i destinatari dei diritti di istruttoria sarebbe necessario e dei diritti annuali di utilizzo del marchio. Verrà chiarito nel DM 413/95 revisionato?

Articolo 9: Divieto commercio prodotti cosmetici contenenti microplastiche

Sarebbe più efficace, come fa l'Ecolabel UE, eliminare fin da subito l'utilizzo delle microplastiche nei prodotti a marchio.

Articolo 10: Disposizioni finali

Si accoglie con piacere la revisione di un DM ormai vetusto e le cui lacune sono molto evidenti.

Si ricordano i problemi legati al periodo di "vacatio" tra due Comitati consecutivi (spesso della durata di diversi mesi) nel quale le aziende italiane non possono essere certificate (a differenza di quelle di altri paesi in cui l'organismo competente non varia nel tempo). Si coglie l'occasione per ricordare i problemi riscontrati a livello europeo per non aver equiparato il supporto tecnico Ispra a Organismo competente,

nonchè la problematica dovuta alla natura "non giuridica" dell'attuale Comitato che, allo stato attuale, non può ad esempio applicare le sanzioni che anche la nuova legge propone.